



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 04 Novembre 2011

In seduta odierna, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 106602/2011 DELIBERAZIONE N. 482

COMUNE DI FORLÌ'. PIANO URBANISTICO ATTUATIVO RELATIVO AD UN'AREA DENOMINATA "AMBITO DI RICOMPOSIZIONE E DI RIDISEGNO DELLE FRAZIONI ADF 7 CARPINELLO OVEST" UBICATA IN LOCALITA' CARPINELLO. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008; FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 (4° COMMA) DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.; PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I..

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di Forlì relativa al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata, da realizzarsi in un'area classificata “ *ADF 7 – Ambito di Ricomposizione e di Ridisegno delle frazioni*”, in località Carpinello, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 04/07/2011 ed assunta al prot. prov.le n. 71764 del 04/07/2011 e volta a richiedere i seguenti pareri:

- parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;
- formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 35 (4° comma) della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 ovvero ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006;

Premesso che il Comune di Forlì è dotato di Piano Strutturale Comunale (*PSC*), Piano Operativo Comunale (*POC*) e Regolamento Urbanistico Edilizio (*RUE*), approvati ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 01.12.2008;

Constatato che gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:

- Il Piano interessa l'ampliamento di un'area, di forma regolare e di andamento planimetrico costante, ubicata nella frazione di Carpinello, a nord-est della città di Forlì;
- l'area, attualmente destinata parte a pescheto e per la restante parte di proprietà comunale, sulla quale sono presenti un parcheggio pubblico, un chiosco ed un piccolo spazio pubblico (monumento ai caduti), è compresa tra terreni agricoli e la via Cervese;
- a seguito della realizzazione del piano, verrà suddivisa in due blocchi distinti, uno destinato a terziario ed uno a residenza, sui quali verranno edificati due fabbricati;
- l'edificio destinato a terziario avrà due piani fuori terra (il secondo piano occupa solo una piccola parte dell'intera estensione), mentre quello residenziale, che sarà dotato di pannelli solari e fotovoltaici, sarà a tre piani fuori terra, con autorimesse interrato;
- entrambi gli edifici avranno un' altezza massima di ml. 12.00;
- gli *interventi di urbanizzazione* riguardano la realizzazione di :
 - un parcheggio pubblico per un totale di 27 posti auto, a cui si accederà dalla via Cervese;
 - un'area verde in fregio alla Via Cervese che separerà il percorso ciclo pedonale ed il parcheggio,
 - un'altra area verde in fregio all'edificio residenziale che separerà lo stesso dal parcheggio;
 - una piazza pavimentata, in parte pubblica e in parte privata d'uso pubblico;
- il verde e la piazza saranno integrati tra loro al fine di costituire un unico spazio pubblico funzionale; tale soluzione comporta la riduzione della quota di verde pubblico stabilita dal POC;
- aiuole a verde separeranno la pista ciclabile e il parcheggio dalla nuova piazza;

- l'accesso al comparto verrà progettato così da garantire la messa in sicurezza della circolazione sia carrabile che ciclo pedonale; l'edificio commerciale-terziario avrà accesso carrabile separato.
- I parametri urbanistico-edilizi di progetto prevedono:
 - *superficie territoriale del comparto: mq. 6.195;*
 - *superficie fondiaria: mq. 3.640;*
 - *superficie edificabile destinata a residenza (Sc): mq. 940 per un totale di 16 alloggi;*
 - *superficie edificabile destinata a terziario (St): mq. 1.410;*
 - *superficie a verde: mq. 468;*
 - *superficie a piazza: mq. 459;*
 - *parcheggio pubblico mq. 1.149 (posti auto 27);*
 - *strade e percorsi ciclabili: mq. 479;*
- saranno ceduti a titolo gratuito: le aree da destinarsi a verde pubblico e parcheggio, strade e percorsi ciclabili, spazi pubblici pavimentati, così come 200 mq. di superficie netta all'interno del Centro Polivalente ubicati nel lotto terziario, da destinarsi ad attività di quartiere;
- in particolare viene rifatto il tratto di pista ciclabile lungo il fronte del comparto con la realizzazione della nuova rientranza per la fermata dell'autobus;
- nella fase istruttoria relativa al progetto, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari con esito favorevole;
- le *distanze minime* rispetto ai fabbricati saranno: ml. 8.00 dalle strade, ml. 5.00 dal filo della strada e dalle strade a fondo cieco, mentre la distanza minima tra gli edifici sarà di ml. 10.00, quella tra i confini di proprietà ml. 5.00.

Constatato che la verifica di assoggettabilità del proponente, condotta ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- il progetto prevede la realizzazione di un “*Ambito di ricomposizione e ridisegno delle frazioni denominato ADF7 – Carpinello Ovest*”; il piano non influenza altri piani o programmi;
- il progetto attuale si propone di migliorare l'assetto, discostandosi leggermente rispetto al disegno previsto dal POC – RUE;
- le opere di urbanizzazione previste essendo di tipo residenziale e commerciale-terziario, sono tutte di interesse limitato e di tipo locale;
- le problematiche inerenti l'impermeabilizzazione del suolo, già parzialmente urbanizzato, saranno risolte con la realizzazione di una vasca interrata e il sovradimensionamento di alcune tubazioni;
- è prevista la riduzione dei consumi energetici attraverso l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici, la coibentazione e l'isolamento termico degli edifici e l'esposizione ottimale degli stessi;
- nell'area di sedime del PUA, non sono presenti elementi vegetazionali di rilievo né ecosistemi di valore o di interesse naturalistico;

- nel Piano di zonizzazione acustica del Comune di Forlì, l'area ricade in classe IV anche per la presenza dell'infrastruttura stradale (Via Cervese); pertanto, dovranno essere rispettati i requisiti acustici passivi per gli edifici;
- vengono fornite precise indicazioni per la realizzazione del verde a compensazione della riduzione prevista.
- l'area in esame priva di vincoli, compresi quelli idrogeologici, è inserita all'interno delle zone di tutela della pianura centuriata, rispetto a cui non si evidenziano particolari problematiche.

Richiamate le competenze provinciali in materia di pianificazione attuativa, per cui:

- in ossequio all'art. 35, comma 4 della L.R. 20/2000 come modificata dalla L.R. 6/2009, la Giunta Provinciale può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2002 (ex parere art. 13 della L. 64/74), deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, quindi nell'ambito della formulazione delle osservazioni di cui al presente atto;

Richiamato per il caso specifico che:

- la L.R. 6/2009 ha integrato nella L.R. 20/2000 gli adempimenti in materia ambientale disposti dal suddetto D.lgs. 152/2006 e s.m.i. disciplinando, all'art. 5 della medesima L.R. 20/2000, la "*valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";
- il piano presentato non è in variante al POC tuttavia, non ricorrendo le circostanze di cui al comma 4 del suddetto art. 5, il PUA in esame risulta soggetto alla valutazione di sostenibilità sopra richiamata;
- pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per i PUA nell'ambito delle osservazioni al Piano depositato di cui all'art. 35, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

Dato atto che:

in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì e ARPA che si sono espressi:

- ARPA, con parere prot. PGFC/2011/6923 del 18.07.2011 (agli atti con prot. prov. n. 78818/2011), dichiarando parere favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto;
- A.U.S.L. , con parere prot PG 0055763 del 28.09.2011 (agli atti con prot. prov. n. 100018 del 10/10/2011);

con dichiarazione del Comune pervenuta in data 12.09.2011, acquisita agli atti provinciali con prot. n. 91638 del 14.09.2011, è stata inviata a questa Provincia dichiarazione che non ci sono osservazioni a seguito degli adempimenti di pubblicazione e deposito.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.70346 del 19.07.2010;

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008

L'area è ubicata a Nord-Est del centro abitato di Forlì, in zona di pianura, alla quota di circa 20 m. s.l.m.. I sedimenti presenti sono alluvionali di origine fluviale, di età olocenica, costituiti da intercalazioni, laterali e verticali, di ghiaie, sabbie, limi e argille. Le indagini eseguite (prove CPT) hanno evidenziato nell'area la presenza di litologie fini (argilloso – limosi), ma con livelli sabbiosi a varie profondità, con discreto sviluppo longitudinale (paleoalvei). Alla profondità di 29 metri è segnalato il primo banco ghiaioso. Le analisi effettuate esclusivamente sui principali intervalli sabbiosi, evidenziano un fattore di sicurezza superiore al limite di legge.

La presenza di litologie fini argillose nei primi metri, crea le condizioni per importanti cedimenti, che vengo preliminarmente quantificati in oltre 5 cm con una carico di 0,75 kg/cm² (fondazione a platea).

Non è stata evidenziata la presenza di altre problematiche di tipo idrogeologico.

Preso atto della dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale, che esclude per l'area la realizzazione di opere ricadenti tra quelle che necessitano un'analisi di III livello della risposta sismica di sito, come disposto dalla DAL 112/2007, sulla base delle analisi e dei dati contenuti nella "Relazione geologica e geotecnica", a firma del Dr. Maurizio Moroni, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- In fase di progettazione esecutiva, saranno attentamente valutati i carichi da applicare al terreno di fondazione, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti assoluti e differenziali. Saranno altresì approfondite le analisi relative al potenziale di liquefazione degli intervalli sabbiosi rilevati.

B) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 35 (4° comma) della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Si evidenzia che il PUA, rispettando gli indici di previsione del POC in merito alle superfici edificabili residenziali-terziarie e alle dotazioni di parcheggi, attua delle modifiche al POC che sono nei limiti delle varianti non sostanziale, in particolare:

- a) modifica la disposizione planimetrica degli edifici e delle dotazioni, spazio pubblico e verde;
- b) riduce le dotazioni del verde pubblico, di oltre la metà, rispetto a quella di previsione riconformandolo con semplici aiuole.

Anche se tali modifiche sono state assunte in accordo con il Comune e con il Comitato di quartiere, esse in parte disattendendo lo spirito organizzativo spaziale con il quale il POC distribuisce le diverse funzioni, quale luogo centripeto di aggregazione; si ritiene che la disposizione planimetrica degli edifici in un unico corpo ad L, mantenendo la piazza al centro e lateralmente il parcheggio e il verde pubblico, avrebbe consentito un'impostazione spaziale più equilibrata, permettendo una fruizione dello spazio pubblico, socialmente più aggregante, un maggior rispetto e definizione degli standard e un minor uso del suolo. D'altro canto può essere ritenuta migliorativa la scelta di localizzare nella parte più arretrata dell'area la funzione residenziale, vista anche la presenza della infrastruttura viaria a notevole intensità di traffico.

Ciò premesso e rilevato che tali modifiche, peraltro attenenti ad elementi di organizzazione interna di un'area di modeste dimensioni, scaturiscono dal confronto e contemperano le esigenze dei diversi soggetti interessati, così come la riduzione del verde pubblico è comunque compensata e integrata con spazi aperti di fruizione pubblica, non si ritiene sussistano contrasti col PSC o con sopravvenute previsioni di livello superiore.

Il Piano Attuativo dà forma alla previsione commerciale validata dal POC (Tavola A del Commercio) di una medio-piccola struttura di vendita a tipologia mista, configurata come *Centro Commerciale di Vicinato*. Si segnala la necessità, per una maggiore chiarezza, comprensione e correttezza del piano, di indicare la superficie di vendita massima delle 5 unità che compongono l'edificio destinato a produttivo/commerciale e identificato come "centro commerciale di vicinato", tra le quali non potrà essere ammessa più di una medio-piccola struttura di vendita.

C) Espressione in merito alla valutazione di sostenibilità di cui a dell'art. 5 della L.R. 20/2000.

Come già sopra richiamato, a partire dall'entrata in vigore della L.R. 6/2009, la legge urbanistica regionale 20/2000 è stata integrata con le disposizioni di valutazione ambientale disposte dal D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008. Pertanto i Comuni che hanno adeguato la propria strumentazione urbanistica alla legge regionale 20/2000 dovranno riferire la valutazione degli aspetti ambientali dei propri piani a quanto indicato dall'articolo 5 della legge n. 20 come modificata. Detta valutazione non potrà configurarsi più come “verifica di assoggettabilità” ai sensi del D.lgs. 152/2010, bensì come “valutazione di sostenibilità”, secondo i nuovi disposti della legge regionale.

Entrando nel merito, si ritengono condivisibili in linea generale, le valutazioni che portano il proponente a non ravvisare impatti significativi prodotti dal Piano Attuativo, pur dovendo evidenziare quanto di seguito.

Ribadito che, per gli impatti derivanti dalla S.P. Cervesese, si ritiene migliorativa la posizione prescelta per la residenza, in massimo arretramento rispetto al filo strada, altrettanto positiva risulta la scelta di destinare il solaio di copertura a tetto per il recupero di spazi che ne consegue. La soluzione proposta appare come una sorta di bilanciamento tra vantaggi e svantaggi delle diverse soluzioni possibili in un'area che, di limitate dimensioni, è chiamata a svolgere una pluralità di funzioni anche a servizio della frazione di Carpinello.

Ciò premesso, tuttavia la scelta di distribuire in lotti ed edifici distinti le due funzioni previste (residenza e terziario/commerciale), così come la scelta di destinare i 940 mq. dell'edificio a destinazione non residenziale presochè su un unico piano evidenzia, sotto il profilo ambientale le conseguenze di:

- una maggiore occupazione di suolo;
- una riduzione degli spazi di verde, di fatto relegati ad aiuole e, per lo più localizzati in fascia di rispetto stradale.

In particolare, la realizzazione dei parcheggi pertinenziali ad uso pubblico sulla copertura, consente sì un parziale recupero di spazi, ma risulta visivamente molto più impattante rispetto ad un parcheggio a raso, che può comunque essere mitigato con del verde e delle alberature; un più accorto studio sull'impatto ambientale (considerando che attorno rimane tutta campagna), poteva forse prevedere di realizzare tali parcheggi in un piano seminterrato. Inoltre, poiché rispetto alle previsioni originarie è stato ridotto il verde pubblico in fregio al perimetro est del comparto preferendo suddividere lo stesso in aiuole distribuite attorno al parcheggio pubblico, si deve osservare che, in situazioni in cui sono presenti strutture che incentivano la movimentazione di autoveicoli (leggeri e pesanti), ovvero infrastrutture stradali ad intenso traffico, accostate ad un nuovo insediamento terziario-commerciale, le mitigazioni assumono ruolo di forte significato.

Ciò considerato e visto che, tra gli intenti dichiarati dal progetto vi è quello di mitigare visivamente l'edificio rendendo verdi alcune delle pareti verticali, per compensare la riduzione del verde (pagina 47 del rapporto ambientale), si suggerisce di sostituire ovvero di integrare tali forme mitigative con più efficaci forme di mitigazione, al fine di attenuare quanto più possibile gli impatti atmosferici e compensare gli impatti negativi derivati dai fattori negativi evidenziati (occupazione di suolo, copertura a parcheggio, riduzione delle aree verdi). Pertanto, si ritiene necessario integrare il piano attuativo come segue:

- a) dotare la copertura/parcheggio con pensiline ombreggianti integrate o comunque predisposte per l'integrazione con sistemi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, contribuendo ad incrementare il livello di autosufficienza energetica dell'insediamento edilizio, anche oltre i limiti di legge;

- b) integrare la copertura con accorgimenti atti a smorzare l'impatto visivo delle auto in sosta, quali l'innalzamento del parapetto, l'inserimento di verde verticale, l'inserimento di elementi di arredo verdi che al contempo contribuiscano ad una miglior termoregolazione del microclima locale;
- c) adeguare i parcheggi a raso che potrebbero essere realizzati come *parcheggi inerbiti*, magari incrementando, se possibile le alberature previste;
- d) conferire a tutte le aree verdi la maggior densità arborea ed arbustiva possibile;
- e) di rispettare quanto indicato dalle prescrizioni indicate dal rapporto ambientale preliminare sulle aree verdi, in particolare il mantenimento dei bagolari.

Ritenuto che la valutazione di sostenibilità ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i. del Piano Urbanistico Attuativo relativo ad un'area denominata "*Ambito di Ricomposizione e di Ridisegno delle frazioni ADF 7 Carpinello Ovest*" ubicata in località Carpinello, possa essere superata positivamente, ritenendo tuttavia di dover invitare il Comune a tener conto delle integrazioni e dei suggerimenti indicati ai punti a), b), c), d), e) soprastanti, volti a compensare gli svantaggi derivanti dalla soluzione proposta ed aumentare la sostenibilità ambientale dell'insediamento.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e s.m.i..

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008, nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- In fase di progettazione esecutiva, saranno attentamente valutati i carichi di da applicare al terreno di fondazione, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti assoluti e differenziali. Saranno altresì approfondite le analisi relative al potenziale di liquefazione degli intervalli sabbiosi rilevati.

2) Di non formulare osservazioni, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. sul *Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata da realizzarsi in un'area classificata "ADF 7 Carpinello Ovest"*, ubicata in Località Carpinello, tuttavia segnalando la necessità, per una maggiore chiarezza, comprensione e correttezza del piano, di indicare la superficie di vendita massima delle 5 unità che compongono l'edificio destinato a produttivo/commerciale e identificato come "centro commerciale di vicinato", tra le quali non potrà essere ammessa più di una medio-piccola struttura di vendita.

3) Di valutare positivamente, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i., il *Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata da realizzarsi in un'area classificata "ADF 7 Carpinello Ovest– Ambito di Ricomposizione e di Ridisegno delle frazioni"*, in località Carpinello, invitando il Comune a tener conto delle integrazioni e dei suggerimenti indicati ai punti a), b), c), d), e) soprastanti, di seguito riepilogati:

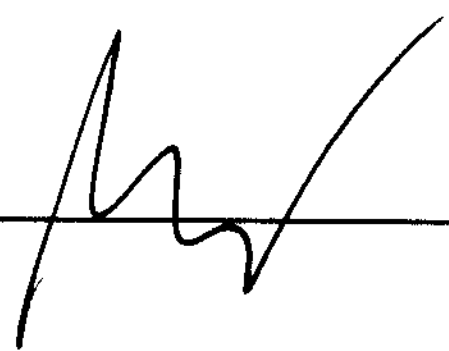
- a) dotare la copertura/parcheggio con pensiline ombreggianti integrate o comunque predisposte per l'integrazione con sistemi per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- b) integrare la copertura con accorgimenti atti a smorzare l'impatto visivo delle auto in sosta, quali l'innalzamento del parapetto, l'inserimento di verde verticale, l'inserimento di elementi di arredo verdi;
- c) adeguare i parcheggi a raso che potrebbero essere realizzati come *parcheggi inerbiti*, magari incrementando, se possibile le alberature previste;
- d) conferire a tutte le aree verdi la maggior densità arborea ed arbustiva possibile;
- e) di rispettare quanto indicato dalle prescrizioni indicate dal rapporto ambientale preliminare sulle aree verdi, in particolare il mantenimento dei bagolari.

4) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata degli elaborati relativi al Piano attuativo (n. 26 allegati).

Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE





PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal - 8 NOV. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



